Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 30 dicembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 299 DEL 30 DICEMBRE 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Società nazionale di ferrovie e tranvie, anonima, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1954. — **Società per azioni ZE.DA.PA., in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 novembre 1954. — **Città di Tortona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1954. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1954. — **Lesa - Costruzioni elettromeccaniche S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1954. — **Società per azioni Gütermann, in Perosa Argentina:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1954. — **Municipio di Savona:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1954. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1954. — **Società per azioni Ditta Paolo Albasini, in Verona:** Estrazione di obbligazioni. — **Eridania, Zuccherifici nazionali, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1954.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1954, n. 1193.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente morale Istituto tecnico industriale per edili « Carlo Bazzi » di Milano.

N. 1193. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente morale Istituto tecnico industriale per edili « Carlo Bazzi » di Milano, deliberato dal Consiglio di amministrazione e vigilanza in data 6 giugno 1953.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 87. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1194.

Autorizzazione all'Istituto tecnico agrario « Abele Damiani » di Marsala a conferire ogni quattro anni, anzichè ogni anno, la borsa di studio « Carlo Salvo ».

N. 1194. Decrèto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto tecnico agrario « Abele Damiani » di Marsala viene autorizzato a conferire ogni quattro anni, anzichè ogni anno, la borsa di studio « Carlo Salvo », istituita presso il predetto Istituto con regio decreto 24 agosto 1939, n. 1893, a decorrere dall'anno scolastico 1953-54.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1954
Atti del Governo, registro n. 87, *foglio n.* 89. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1195.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri statale « M. Melloni » di Parma ad accettare una donazione.

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri statale « M. Melloni » di Parma viene autorizzata ad accettare la donazione di nominali L. 128.000, in titoli di Stato, disposta in favore della Cassa stessa al fine di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuale intitolato al prof. Omero Masnovo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 90. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1954.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 9 febbraio 1954, con il quale è stata costituita la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Viste le lettere in data 16 settembre e 25 ottobre 1954, con le quali la Giunta regionale del Trentino-Alto Adige designa per la nomina a membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, il dott. Guido Agostini in sostituzione del sig. Giuseppe Mattei, il quale ha presentato le dimissioni dalla carica di funzionario della predetta Regione rinunziando a tutti gli incarichi di rappresentanza che la Giunta regionale gli aveva a suo tempo affidato;

Considerato, pertanto, che il sig. Giuseppe Mattei non si trova più in condizione di poter rappresentare la Regione Trentino-Alto Adige in seno alla Commissione di cui sopra;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Il dott. Guido Agostini è chiamato a far parte, quale membro effettivo, della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati, in rappresentanza della Regione Trentino-Alto Adige ed in sostituzione del sig. Giuseppe Mattei.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1954
Registro n. 11 Lavoro e previdenza, foglio n. 192

(6120)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1954.

Tutela dell'incolumità dei colombi viaggiatori contro gli ostacoli costituiti dalle ventature delle antenne di radiocomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER LA DIFESA

Considerata la necessità di tutelare, nell'interesse della colombicultura nazionale, la incolumità dei colombi viaggiatori durante i voli di allevamento, addestramento o utilizzazione;

Considerato che gli urti dei colombi contro le ventature delle antenne di radiocomunicazioni possono determinare la perdita dei soggetti, o quanto meno li renderebbero inabili ad ulteriori voli per rottura delle ali, contusioni o fratture al corpo, o allo stesso delicato apparato respiratorio;

Visti l'art. 2 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 e l'art. 78 del regio decreto 3 agosto 1928, numero 2295;

Decreta:

Art. 1.

Le ventature delle antenne per radiocomunicazioni installate o da installare in centri urbani su alti fabbricati prossimi a località in cui è praticata la colombicultura civile o in cui hanno sede colombaie militari, devono esser munite, quando ne sia riconosciuta la necessità, di appositi dispositivi che rendano visibili da lontano tali ostacoli e quindi evitabili in tempo.

Art. 2.

I dispositivi da applicarsi alle ventature, sulla lunghezza dei singoli « venti » ad intervalli di circa 50 centimetri, devono essere costituiti da piccoli rettangoli o cilindri di materiale leggero (plastica, alluminio, ecc.), isolante, colorato, della superficie di circa 100 cmq.

Art. 3.

La valutazione della necessità di munire le ventature dei dispositivi di cui agli articoli precedenti nelle zone interessate delle varie Provincie della Repubblica spetta ai singoli prefetti competenti per territorio, i quali, di iniziativa o su segnalazione degli enti localmente interessati all'allevamento e all'uso dei colombi viaggiatori, ovvero delle autorità proposte alla colombicultura militare, potranno emettere apposita ordinanza, con riferimento al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 novembre 1954

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CASSIANI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

(6148)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1954.

Designazione degli Istituti di credito autorizzati a concedere mutui a Provincie e Comuni per fronteggiare il disavanzo economico dei loro bilanci degli anni 1953 e 1954.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 3 e 6 della legge 9 agosto 1954, n. 635, con cui viene, fra l'altro, previsto che le Provincie ed i Comuni possono essere autorizzati ad assumere mutui per far fronte al disavanzo economico dei loro bilanci degli anni 1953 e 1954;

Considerato che, ai sensi dell'ultimo comma del sopra citato art. 1, ai predetti mutui sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, e che l'art. 1, primo comma, di questo ultimo decreto stabilisce che i mutui medesimi debbono essere concessi dagli Istituti di credito all'uopo designati;

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1953, numero 154941, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese al registro n. 20 Tesoro, foglio n. 381, con il quale il Banco di Sicilia, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio italiane, il Monte dei Paschi di Siena e l'Istituto bancario San Paolo di Torino sono stati designati ad effettuare consimili operazioni di mutuo per l'anno 1952;

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1954, numero 332648, registrato alla Corte dei conti il 18 stesso mese al registro n. 20 Tesoro, foglio n. 21, mediante il quale, con riserva di procedere ad ulteriori designazioni, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata. per le più urgenti operazioni, a concedere mutui alle Provincie ed ai Comuni per fronteggiare il disavanzo economico dei loro bilanci degli anni 1953 e 1954;

Decreta:

Il Banco di Sicilia, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio italiane, il Monte dei Paschi di Siena e l'Istituto bancario San Paolo di Torino, sono designati a concedere mutui in favore delle Provincie e dei Comuni che possono ottenerne autorizzazione, ai sensi degli articoli 1, 3 e 6 della legge 9 agosto 1954, n. 635, per fronteggiare il disavanzo economico dei loro bilanci degli anni 1953 e 1954.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1954

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1954
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 22. — GRIMALDI

(6149)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1954.

Approvazione del piano territoriale paesistico della zona del Passetto, sita nel comune di Ancona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il piano territoriale paesistico della zona del Passetto sita nel comune di Ancona, predisposto dalla Soprintendenza ai monumenti di Ancona con la collaborazione degli organi tecnici del Comune interessato;

Considerato che il piano territoriale paesistico è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 24 del citato regolamento, al parere della Commissione incaricata dell'esame del piano stesso;

Considerato che il detto piano è stato affisso dal 15 settembre al 15 dicembre 1953, all'albo del comune di Ancona, e che copia del piano stesso è stata depositata nella segreteria di detto Comune, ai sensi della disposizione contenuta nel primo capoverso dell'art. 5 della legge sopraindicata;

Considerato inoltre che l'Amministrazione ha esaminato, sentita la Commissione incaricata dell'esame del piano territoriale paesistico predetto, le opposizioni contro il piano stesso e che per ciascuna di esse ha adottato le soluzioni ritenute più opportune per la salvaguardia della bellezza panoramica della località, dandone comunicazione agli interessati;

Decreta:

E' approvato il predetto piano territoriale paesistico della zona del Passetto in Ancona predisposto dalla Soprintendenza ai monumenti di Ancona con la collaborazione del comune di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Detta *Gazzetta Ufficiale* dovrà essere affissa, insieme alla planimetria della zona e al regolamento del piano, all'albo del comune di Ancona e vi rimarrà affissa per il prescritto periodo di tre mesi.

Roma, addì 20 dicembre 1954

Il Ministro: ERMINI

(6121)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1954.

Divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni od organizzazioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1955 è vietato l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti o convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per l'interno
SCELBA

(6146)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1954.

Nomina del commissario e dei membri della Consulta nazionale della Federazione delle casse mutue dei coltivatori diretti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 30 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, relativa all'estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti;

Decreta:

Art. 1.

E' nominato commissario della Federazione nazionale delle casse mutue dei coltivatori diretti il professore dott. Giovanni Caso, medico chirurgo, docente universitario.

Art. 2.

Sono nominati membri della Commissione consultiva nazionale, oltre al direttore generale del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati ed al direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i signori dott. Vincenzo Rossetti e Attila Tabacchi quali rappresentanti della categoria dei coltivatori diretti ed i signori prof. Renzo Battistella, docente universitario e Iginio De Cao, quali esperti in materia di previdenza e di assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(6147)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1954.

Sovraprezzo domenicale sull'importo dei biglietti di viaggio a favore del Fondo nazionale di soccorso invernale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Sono stabilite nei giorni 9 e 30 gennaio, 13 e 27 febbraio, 13 marzo, 24 aprile, 8 e 22 maggio, 26 giugno, 31 luglio, 21 agosto e 25 settembre 1955, le domeniche nelle quali le Ferrovie dello Stato e le Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare sui biglietti di viaggio il sovraprezzo di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 novembre 1954, n. 1042.

Lo stesso sovraprezzo dovrà essere applicato i giorni 8 dicembre 1954 ed 8 dicembre 1955 in base all'articolo 13 della citata legge.

Art. 2.

L'importo del sovraprezzo che le Ferrovie dello Stato debbono applicare nei casi contemplati dagli articoli 8 e 13 della predetta legge è stabilito nella misura seguente:

I. *Biglietti a riduzione*:
sovraprezzi previsti all'art. 6 della citata legge fino al massimo di L. 200.

II. *Biglietti di abbonamento* (*di qualunque classe*):
a) ordinari (compresi quelli dei ragazzi), per studenti, per il personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato e rispettive famiglie, rilasciati per
percorrenze fino a 50 km. L. 20
percorrenze da 51 a 300 km. » 50
percorrenze oltre 300 km. » 100
b) speciali (di qualunque itinerario) » 100
c) settimanali e festivi » 20
d) per agenti delle Ferrovie dello Stato e loro famiglie » 20

III. *Biglietti di libera circolazione* (*di qualunque classe*):
a) turistici per l'intera rete (se emessi in Italia) » 100
b) ad itinerario fisso » 100

IV *Biglietti gratuiti e carte di libera circolazione* (*di qualunque classe ove non sia diversamente specificato*)
a) biglietti per l'uso di carrozze salone serie S » 200
b) biglietti per l'uso di compartimento riservati serie R ed RL » 200
c) carte di libera circolazione serie A con disco bianco: stessi sovraprezzi di cui all'articolo 6 della citata legge, per la classe usufruita, col massimo di » 100
d) carte di libera circolazione serie AL con disco bianco » 100
c) carte di libera circolazione serie EL » 100
f) biglietti gratuiti per singoli viaggi:
serie B, Bo, Ba » 100
serie B2, B4, B6, Bd, Bc di 1ª classe » 50
serie B2, B4, B6, Bd, Bc di 2ª classe » 30
serie B2, B4, B6, Bd, Bc di 3ª classe » 20

V *Per le tessere personali degli on. Senatori e Deputati* » 100

Art. 3.

I sovraprezzi sull'importo dei biglietti di viaggio rilasciati dalle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto saranno corrisposti dai viaggiatori muniti di tessera di abbonamento o di biglietti a riduzione ovvero gratuiti, che sono tenuti al pagamento stesso giusta quanto previsto dagli articoli 8 e 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, in misura pari a quella prevista, per lo stesso percorso, dai viaggiatori muniti di biglietti ordinari fino ad un massimo di L. 200.

Art. 4.

Le modalità di riscossione dei sovraprezzi da applicare sui biglietti di abbonamento o su quelli a riduzione o gratuiti, saranno quelle adottate per la riscossione del sovraprezzo stesso da parte di viaggiatori a tariffa ordinaria.

Roma, addì 7 dicembre 1954

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per l'interno
SCELBA

(6145)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Calitri (Avellino).

Con decreto commissariale n. 370.24005.8/3.63934, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Calitri (Avellino), di un'area edificatoria della superficie di mq. 800 circa, sita in Calitri, corso Garibaldi, indicata nel nuovo catasto comunale dei terreni alla partita n. 2462, foglio 49, n. 14-*sub*. A, da adibirsi alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(6057)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di San Vincenzo (Livorno).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 14 dicembre 1954, è stato rettificato il precedente decreto in data 4 luglio 1953, con cui veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 667,48, sita sulla spiaggia di San Vincenzo (Livorno), facente parte del mappale n. 64, riportato in catasto al foglio n. 2 del comune di San Vincenzo (Livorno), nel senso che l'area citata misura mq. 475,12, anzichè mq. 677,48.

(6077)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla costiera di Cagliari. Decreto di annullamento.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 14 dicembre 1954, è stato annullato il precedente decreto interministeriale in data 13 aprile 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 24 aprile 1951, relativo al trasferimento tra i beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima sita sulla costiera di Cagliari avente la superficie di mq. 32.821,50, riportata in catasto al foglio n. 17, mappali nn. 70/*a*) e 70/*b*) del comune di Cagliari, in quanto da ulteriori indagini è risultato che l'area in parola è tuttora necessaria ai pubblici usi del mare.

(6074)

Avviso di rettifica concernente il trasferimento fra i beni patrimoniali dello Stato di una zona di arenile del Demanio pubblico marittimo, sita sulla spiaggia di Marghera (Venezia).

Il comunicato relativo al decreto interministeriale in data 27 novembre 1954, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 13 dicembre 1954, riguardante il trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di arenile, sita sulla spiaggia di Marghera (Venezia), dev'essere rettificato come segue:

« Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 27 novembre 1954, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area di Ha. 4.05.50, sita sulla spiaggia di Marghera (Venezia), riportata in catasto al foglio n. 4, mappale 23/*b*) ed al foglio n. 5, mappale 26/*b*) del comune di Venezia ».

(6076)

MINISTERO DEL TESORO

Proroga del termine per la liquidazione dell'Ente Approvvigionamento Carboni - E.A.Ca.

Con decreto interministeriale del 28 dicembre 1954, emanato d'intesa fra i Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero, il termine del 31 dicembre 1954 previsto dal decreto interministeriale del 24 luglio 1954 per la chiusura della gestione di liquidazione dell'Ente Approvvigionamento Carboni è prorogato al 31 marzo 1955.

(6174)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 298

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 dicembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	646 —
» Firenze	624,90	642 —
» Genova	624,90	646 —
» Milano	624,93	645,50
» Napoli	624,85	644,50
» Palermo	624,92	645 —
» Roma	624,90	645,50
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,92	646 —

Media dei titoli del 29 dicembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	66,575
Id. 3,50 % 1902	63,05
Id. 5 % 1935	96,275
Redimibile 3,50 % 1934	83,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,10
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,70
Id. 5 % 1936	94,825
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 29 dicembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,91
1 dollaro canadese	» 645,50

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit. 1749,76

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794,55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto *A*)	» 142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione (Lire)
Rendita 5 % (1935)	133455	Frasso Candida fu Pasquale, minore, sotto la patria potestà della madre Fusco Giuseppina di Antonio, vedova di Frasso Pasquale, dom. a Formicola (Napoli)	185 —
Cons. 3,50 % (1906)	825911 (usufrutto)	Gut Maria Cristina di Jean, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto vitalizio a Delmati Berta fu Eugenio moglie di Gut Jean, dom. a Roma	360,50
Cons. 3,50 % (1902)	42213 (c. s.)	Come sopra, con usufrutto come sopra	35 —
P. R. 3,50 % (1934)	359197	Bochicchio Margherita di Nicola, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Avigliano (Potenza), vincolato per dote	2.100 —
Id.	359198	Come sopra	8.400 —
P. R. 5 % (1936)	6051	Piazza Nicasio fu Vito, dom. a Palermo	1.730 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 9 dicembre 1954 *Il direttore generale*: DI CRISTINA

(5918)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno lungo la sponda sinistra del torrente Bevera in comune di Ventimiglia (Imperia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze 20 agosto 1954, n. 1343, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo la sponda sinistra del torrente Bevera in comune di Ventimiglia (Imperia), della superficie di mq. 40,69 riportata in catasto dello stesso Comune al foglio XXIV, indicata nella planimetria 31 ottobre 1953 in scala 1:200 dell'Ufficio tecnico erariale di Imperia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5968)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo la sponda destra del torrente Corvino o Buonvicino in comune di Diamante (Cosenza).

Con decreto 5 agosto 1954, n. 537, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demano pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo la sponda destra del torrente Corvino o Buonvicino in comune di Diamante (Cosenza) non censita nel catasto (ricadente però al foglio 10 del catasto dello stesso Comune e contigua alla particella 260) della superficie di mq. 1626 ed indicata nella planimetria in data 2 maggio 1953, in scala 1:500, vistata dall'ingegnere capo del Genio civile di Cosenza che fa parte integrante del decreto stesso.

(6099)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto del vecchio alveo di una diramazione di scarico abbandonato del canale Piavesella in comune di Villorba (Treviso).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 21 agosto 1954, n. 2318, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto del vecchio alveo di una diramazione di scarico abbandonato del canale Piavesella in comune di Villorba (Treviso) segnato nel catasto dello stesso Comune alla sezione *A*, foglio II, mappale 190 e 57/½ della superficie di Ha. 0.00.87 ed indicato nell'estratto catastale 23 dicembre 1952 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del decreto stesso.

(6102)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo sulla sponda destra del torrente Corvino o Buonvicino in comune di Buonvicino (Cosenza).

Con decreto del 17 settembre 1954, n. 574, emesso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Corvino o Buonvicino in comune di Buonvicino (Cosenza) non censito nel catasto (ricadente però nella zona riportata al foglio 4 del catasto del comune di Buonvicino e precisamente contigua alla particella 639) della superficie di mq. 577,50 ed indicato nella planimetria 22 novembre 1952 in scala 1:500 firmata dal capo dell'Ufficio del genio civile di Cosenza che fa parte integrante del decreto stesso.

(6103)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in destra del fiume Piave in comune di Nervesa (Treviso).

Con decreto del 5 agosto 1954, n. 154, emesso dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in destra del fiume Piave in comune di Nervesa (Treviso) segnato nel catasto dello stesso Comune, sezione C, foglio V, mappale 99-a della superficie di ettari 0.09.80 ed indicata in tinta celeste nell'estratto catastale 24 novembre 1953 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del decreto stesso.

(5970)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno lungo il torrente Argentina in comune di Taggia (Imperia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze 20 agosto 1954, n. 739/1191, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Argentina, in comune di Taggia (Imperia), della superficie di mq. 455 riportata nel catasto dello stesso Comune al foglio XXV, mappale 869 1/2 ed indicata nella planimetria 24 settembre 1951 in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Imperia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5969)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ruoli di anzianità del personale subalterno delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si è provveduto alla pubblicazione dei ruoli di anzianità del personale subalterno delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione, secondo la situazione al 1° gennaio 1954.

Gli interessati potranno ricorrere al Ministero della pubblica istruzione, per ottenere l'eventuale rettifica della loro posizione di anzianità, nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6078)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessione delle attività e passività della Banca Orazio Comes di Monopoli (Bari), in liquidazione, alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, con sede in Roma, e sostituzione di quest'ultima azienda nell'esercizio dello sportello bancario della Banca Orazio Comes nel comune di Monopoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 10 agosto 1954 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca Orazio Comes, società per azioni con sede in Monopoli (Bari) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su menzionato regio decreto-legge n. 375;

Vista la deliberazione in data 19 novembre 1954 del Comitato esecutivo della Banca Nazionale dell'Agricoltura, società per azioni, avente sede a Roma;

Vista la deliberazione in data 13 ottobre 1954 del commissario liquidatore della Banca Orazio Comes di Monopoli, in liquidazione ai sensi degli articoli 67 e seguenti del ripetuto regio decreto-legge n. 375;

Considerata l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Banca Orazio Comes, di autorizzare quest'ultima a cedere le proprie attività e passività alla Banca Nazionale dell'Agricoltura;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Dispone:

1. La Banca Orazio Comes, società per azioni con sede in Monopoli (Bari), in liquidazione ai sensi degli articoli 67 e seguenti del ripetuto regio decreto-legge n. 375, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, in conformità della convenzione all'uopo intercorsa fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 15 dicembre 1954, a rogito notar Carbone di Bari, registrata a Bari il 18 dicembre 1954 al n. 4620, mod. I, vol. 241.

2. La Banca Nazionale dell'Agricoltura, società per azioni avente sede a Roma, è autorizzata a sostituirsi con una sua dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della su citata Banca Orazio Comes nel comune di Monopoli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(6152)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 12024/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 8 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 19 febbraio 1935, n. 4036 R/Gab. con cui al sig. Piffer Giuseppe nato a Cimone il 30 aprile 1875, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pifferi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 16 settembre 1954 dal figlio maggiorenne del predetto Tullio, in atto residente a Scena;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763/Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 19 febbraio 1935, n. 4036/R. Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle persone sottoindicate.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Pifferi Tullio, della di lui moglie Eggarter Maria e dei figli Maria Luisa, Adriana, Bruno, Edith e Alfredo viene ripristinato nella forma tedesca di Piffer.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 24 novembre 1954

Il Vice Commissario del Governo
SANDRELLI

(5862)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Savona in data 1° aprile 1954, n. 6720, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona è costituita come appresso:

Presidente:

Giuliani dott. Nicio, vice prefetto.

Componenti:

Caputo dott. Casimiro, medico provinciale;

Cotti prof. dott. Luigi, primario medico dell'ospedale San Paolo;

Scalfi prof. dott. Aldo, primario chirurgo dell'ospedale San Paolo;

Castagna prof. dott. Stefano, medico condotto.

Segretario:

Ferrarini dott. Alberto.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Savona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 dicembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6028)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Macerata in data 4 gennaio 1954, n. 28843, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1953, è costituita come appresso:

Presidente:

Buono dott. Enrico, vice prefetto.

Componenti

Capociuchi dott. Angelo, veterinario provinciale;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;

Barile prof. Celestino, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Pannelli dott. Bruno, veterinario condotto.

Segretario:

Gardelli dott. Ennio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 dicembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6029)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Frosinone in data 9 giugno 1954, n. 16442, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:

De Sario dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Zeetti prof. Raffaello, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;

Castagnoli prof. Benito, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Salvatori dott. Pietro, veterinario condotto.

Segretario:

Valeri dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6030)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei *Comuni* e delle *Provincie*;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Matera in data 12 maggio 1954, n. 9965, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Matera è costituita come appresso:

Presidente:
Pappacena dott. Eduardo, vice prefetto.

Componenti:
Sangiorgi prof. Giuseppe, docente in igiene;
Ciusa prof. Riccardo, docente in chimica;
Muntoni prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità;
Buogo prof. Giulio, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Bari.

Segretario:
Brandi dott. Gennaro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Matera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 dicembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6031)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Lecce.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari adettti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Lecce in data 30 giugno 1954, n. 15205, con cui è stato indetto il concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Lecce è costituita come appresso:

Presidente:
Ronca comm. dott. Aurelio, vice prefetto.

Componenti:
Sangiorgi prof. Giuseppe, docente in igiene;
Covello prof. Mario, docente in chimica;
D'Agostino prof. Oscar, dell'Istituto superiore di sanità;
Guglielmi dott. Luigi, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lecce.

Segretario:
Ciannamea dott. Leonardo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 13 dicembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6032)

Nomina di un membro aggiunto per le prove di lingua serbo-croata, nella Commissione esaminatrice del concorso per merito distinto per il conferimento di ventitre posti di veterinario provinciale di 3ª classe (gruppo A, grado 8°).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 1953, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1953 (registro n. 81 Presidenza, foglio n. 73), con il quale è stato bandito un concorso per merito distinto per il conferimento di ventitre posti di veterinario provinciale di 3ª classe (gruppo *A*, grado 8°);

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1953 (registro n. 84 Presidenza, foglio n. 282), con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che occorre integrare la Commissione suddetta con altro membro aggiunto, per la lingua serbo-croata;

Visto l'art. 6 del regio decreto 25 giugno 1914, n. 702;

Visto l'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Viste le leggi 4 novembre 1950, n. 888 e 1° luglio 1952, n. 767;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Trograncic Frajo è nominato membro aggiunto nella Commissione esaminatrice di cui alle premesse per la prova di lingua serbo-croata.

Art. 2.

Al predetto sarà corrisposto il trattamento previsto dalle leggi 4 novembre 1950, n. 888 e 1° luglio 1952, n. 767.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 268 del bilancio in corso del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1954

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1954
Registro n. 99 *Presidenza, foglio n.* 76. — FLAMMIA

(6141)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che ha approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 12 dicembre 1929, che detta norme per gli esami di ammissione a posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;
Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, concernente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, con cui sono dettate le norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;
Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;
Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;
Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, riguardante la soppressione dell'U.N.S.E.A.;
Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;
Visto l'art. 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137, concernente l'assistenza a favore dei profughi;
Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1954, n. 368;
Vista la nota con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire un concorso per ingegneri in prova del Corpo del genio civile (grado 10°, gruppo *A*);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate e fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la personale responsabilità, nel seguente ordine:
a) nome, cognome, paternità, maternità;
b) luogo e data di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune ove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate;
f) il possesso del diploma di ingegnere e se abbia superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero se sia stato provvisoriamente abilitato a norma delle disposizioni vigenti.
I candidati appartenenti ai territori ammessi al territorio dello Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1312, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte 3ª, del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890 e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, devono dichiarare se alla data di annessione fossero in possesso del titolo di ingegnere civile autorizzato e dell'attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
i) l'Amministrazione dalla quale eventualmente dipende, ove sia impiegato statale;
l) dichiarazione che sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza:
m) le lingue straniere inglese e tedesco, di cui abbia conoscenza, dichiarando se intenda o meno sostenere la prova scritta;
n) dichiarazione attestante la partecipazione o meno a precedenti concorsi per ingegneri del Corpo del genio civile ed in caso affermativo, con quale esito.
La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.
La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, mentre quella del segretario comunale dovrà essere autenticata dal sindaco e legalizzata dal prefetto.

Art 3.

Possono esser ammessi al concorso gli aspiranti che:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano tenuto sempre buona condotta morale e civile;
c) abbiano il godimento dei diritti politici e non siano incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;
d) abbiano l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;
e) siano in possesso del diploma di ingegnere, e che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero che siano stati provvisoriamente abilitati.
I candidati appartenenti ai territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte 3ª, del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890 e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulta che alla data di annessione dei detti territori al regno erano in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) titolo di ingegnere civile autorizzato;
2) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.
Non sono ammessi titoli equipollenti;
f) abbiano compiuto gli anni 18 di età e non oltrepassati i 35 alla data del presente decreto.
I) Tale limite di età è elevato di cinque anni:
a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;
b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o

assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

II) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sui sopra indicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

III) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera d) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

IV) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 44 anni.

V) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

VI) Ai sensi dell'art. 19 della legge 22 febbraio 1951, n. 54, il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni per il personale del cennato U.N.S.E.A.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

VII) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che rivestano, alla data del presente decreto di bando, la qualifica di impiegato civile statale di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio.

Art. 4.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 2 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle stesse.

Art. 5.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per esami per la nomina ad ingegnere in prova del Genio civile senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 6.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 7.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di voler sostenere l'esame scritto di lingua tedesca o inglese, ne sosterranno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute.

Art. 8.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con firma autenticata da un notaio o dal sindaco.

La firma del notaio deve essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato ovvero dal pretore competente per territorio, mentre quella del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del regio decreto 12 dicembre 1929.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire o presentare direttamente al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale), entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data della comunicazione relativa all'esito dell'esame, i documenti prescritti per dimostrate gli eventuali titoli di preferenza o precedenza alla nomina.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 242, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina,

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, a' sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione e i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, ed i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 100, dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione e dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142) del 21 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 100;

p) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei candidati per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale, dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria del diploma comprovante aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione suddetta.

4. Certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneria.

I candidati appartenenti ai territori annessi al regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte 3ª, del trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890 e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43 debbono presentare:

1) titolo di ingegnere civile autorizzato;

2) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'ultimo esame di Stato delle scuole superiori di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

5. Certificato di buona condotta morale su carta bollata da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato dei sindaco e dei sindaci dei Comuni in cui il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

6. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui produzione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

7. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

8. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dell'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 100 o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari, Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

10. Fotografia recente del candidato applicata su prescritta carta bollata con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

11. I concorrenti che siano:

a) impiegati civili statali di ruolo o ruolo speciale transitorio dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

b) impiegati civili statali di ruolo dipendenti da altre Amministrazioni;

c) impiegati civili statali non di ruolo dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

d) militari in servizio permanente effettivo;

e) dipendenti delle forze di polizia in servizio permanente effettivo;

possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3, 8 e 9.

I concorrenti di cui alle lettere a) e b) dovranno, inoltre produrre copia in carta da bollo da L. 100, dello stato matricolare, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, quelli di cui alla lettera c) dovranno inoltre produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal capo ufficio da cui dipendono, dal quale risultino la data d'inizio del servizio straordinario prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma, nonchè la qualità del servizio stesso e le qualifiche riportate.

I concorrenti che si trovino alle armi o dipendano dalle forze di polizia e non siano in servizio permanente effettivo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 7 ed eventualmente 10, purchè presentino un certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengano, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che comunque, debbono essere legalizzati come quelli in carta bollata.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione, ha però, facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere liberi entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 13.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti prescritti saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per il grado 10°, gruppo A.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un'assegno mensile che non può eccedere il 12° dello stipendio annuo iniziale del grado 10° di gruppo A, a termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1952.

Ai provenienti da altri ruoli del personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Per ciò che non è contemplato nel presente decreto valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1954
Registro n. 41, *foglio n.* 133

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte, fondazioni, gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni, istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione, impianti idroelettrici, condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione, fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 10 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

(6106)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'assegnazione di tre professori di ruolo delle Scuole e Istituti di istruzione secondaria in servizio presso la Giunta centrale per gli studi storici.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI

Veduto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 770, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1937, n. 2278;
Veduto il regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1766;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1269;
Sentita la Giunta centrale per gli studi storici;

Bandisce

il concorso per l'assegnazione di tre professori di ruolo delle Scuole e Istituti di istruzione secondaria in servizio presso la Giunta soprariferita.

Art. 1.

Possono prendere parte al concorso i professori di ruolo delle Scuole e Istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado in attività di servizio, i quali, con pubblicazioni, titoli e documenti, dimostrino di possedere adeguata preparazione nelle discipline storiche, con particolare riguardo alle ricerche bibliografiche.

Art. 2.

Gli aspiranti, per il tramite dei capi di istituto, devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale delle accademie e biblioteche, domanda su carta legale, corredata dei documenti e dei titoli, entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.
I capi di Istituto, nel trasmettere al Ministero le domande loro pervenute con gli allegati, le accompagneranno con notizie circa la natura e la qualità dei servizi prestati dai candidati dipendenti e con tutte le altre informazioni del caso.

Art. 3.

Le domande devono essere corredate:
1) dall'estratto dell'atto di nascita;
2) dal certificato di laurea;
3) dalla dichiarazione in data anteriore di non più di un mese a quella del presente bando di concorso del capo dello Istituto da cui il candidato dipende, che certifichi la sua attività in servizio. I candidati che hanno sostenuto con esito favorevole i recenti concorsi sono autorizzati a presentare una dichiarazione del capo dell'Ufficio concorsi del Ministero, dalla quale risulti che essi sono nell'elenco dei vincitori;
4) dalla notizia, in tre esemplari, sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica del candidato;
5) dai lavori a stampa o dattilografati e da qualsiasi altro titolo e documento che il candidato ritenga utile presentare.
Tutti i documenti uniti alla domanda debbono essere vidimati e legalizzati nei modi prescritti.

Art. 4.

I candidati, oltre il francese, debbono conoscere un'altra lingua straniera (inglese, tedesco, spagnolo). E' in facoltà della Commissione giudicatrice accertarsi, mediante conversazione o brevi saggi di traduzione orale, se i concorrenti rispondano a tale requisito.
Il Ministero esamina le domande e le trasmette con le sue osservazioni al presidente della Giunta centrale per gli studi storici.

Art. 5.

In base alla graduatoria proposta dalla Commissione giudicatrice e approvata dal Ministero della pubblica istruzione, i vincitori vengono chiamati in servizio presso la Giunta nei limiti dei posti messi a concorso.
Il Ministero della pubblica istruzione dispone il relativo comando con effetto dal 1° ottobre successivo alla data di approvazione della graduatoria.

Art. 6.

Il servizio prestato presso la Giunta è valido a tutti gli effetti di legge come periodo effettivo di insegnamento.

Art. 7.

I professori in servizio presso la Giunta debbono risiedere a Roma. Ad essi è fatto divieto di assumere o conservare, senza autorizzazione del presidente della Giunta, qualsiasi altra occupazione o incarico, sotto pena di cessare senz'altro dal comando.

Roma, addì 1° dicembre 1954

Il presidente: FERRABINO

(6143)

PREFETTURA DI CUNEO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 15 luglio 1954, nn. 24294 e 24295, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;
Considerato che la condotta medica di Castellinaldo è rimasta vacante di titolare per la rinuncia o l'opzione per altra sede dei rispettivi vincitori precedentemente designati e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tale posto;
Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione dei concorrenti interpellati per l'assegnazione della sede suindicata;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Fe' Demetrio idoneo al concorso suindicato è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Castellinaldo.
Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato, la cui Amministrazione, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del nuovo titolare.

Cuneo, addì 3 dicembre 1954

Il prefetto: TORRISI

(5906)

PREFETTURA DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Visto il proprio decreto n. 26673 del 26 maggio scorso con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951;
Visto il proprio decreto n. 26673 del 26 maggio 1954, con cui venivano dichiarati i vincitori del concorso suddetto;
Considerato che i medici Santelmo dott. Guido, Quagliotti dott. Ettore, Giorgi dott. Franco, Emmi dott. Antonio, Collinelli dott. Antonio, Carloni dott. Vincenzo, Ghini dott. Temistocle, Pozzi dott. Francesco, Riceputi dott. Pier Luigi e Cesari dottor Ariodante, successivamente interpellati, hanno rinunciato alla nomina della condotta medica di Montegridolfo;
Considerato che occorre, pertanto procedere alla nomina del candidato che segue in graduatoria i predetti;
Visti gli articoli 23, 25 e 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Zamagni Pietro è dichiarato vincitore del concorso per l'assegnazione della condotta medica di Montegridolfo.

Forlì, addì 9 dicembre 1954

Il prefetto: MAZZA

(5993)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero in data 17 maggio 1954, con i quali rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1952, e vennero assegnate ai vincitori le condotte poste a concorso;

Ritenuto necessario, in seguito alla rinuncia espressa dal dott. Luigi Zanetti per la sede di Massenzatica, attribuire tale condotta, secondo l'ordine preferenziale delle richieste dei singoli concorrenti, ad altro candidato che segue in graduatoria;

Viste le rinuncie espresse dal dott. Aldo Guidarelli e del dott. Donato Tollardo;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Al dott. Francesco Melloni è assegnata la condotta medica di Massenzatica (Mesola).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ferrara, addì 4 dicembre 1954

Il prefetto: GIURA

(5956)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto pari numero del 13 ottobre 1954, col quale, l'ostetrica Ungaro Maria veniva assegnata alla condotta ostetrica del comune di Bovino in seguito a rinunzia di altre concorrenti dichiarate idonee al concorso bandito da questa Prefettura con decreto n. 34866 del 1° marzo 1953;

Considerato che detta ostetrica ha rinunziato a tale sede;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione di tale condotta ad altra concorrente che segue nella graduatoria e che l'ha chiesta nell'ordine delle preferenze;

Visto gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Cola Maria, è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Bovino.

Foggia, addì 2 dicembre 1954

Il prefetto: DE LUCA

(5937)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la sig. Giordàni Silvia in Bonetti, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del comune di Mezzana, ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto Commissariale 8 settembre 1954, n. 21471/III.a, l'ostetrica Neri Giovanna ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza, e interpellata, ha dichiarato di accettarne la nomina;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Neri Giovanna di Primo è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Mezzana ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 6 dicembre 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto che la sig. Fracasso Cornelia, vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta del consorzio di Torcegno Ronchi, ha rinunciato alla nomina;

Che delle concorrenti che la seguono in graduatoria, approvata con decreto Commissariale 8 settembre 1954, n. 21471/III.a, l'ostetrica Pizzini Tosca ha indicato il suddetto posto in ordine di preferenza e, interpellata, ha dichiarato di accettarne la nomina;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

L'ostetrica Pizzini Tosca fu Angelo è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Torcegno-Ronchi ed è designata per la nomina al postò stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Commissariato e a quello del Comune suindicato.

Trento, addì 6 dicembre 1954

Il Commissario del Governo: BISIA

(5908)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.